



COMUNE di ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

Il Sindaco

ORDINANZA SINDACALE

N. 16 / 2021

Prot. 2007

ULTERIORI MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE PANDEMICA DA COVID-19

- 1. Soppressione della fiera annuale del Santo Patrono (luglio 2021) e di ogni altra iniziativa pubblica connessa con la predetta ricorrenza;**
- 2. Svolgimento in forma ridotta del MERCATO SETTIMANALE.**

IL SINDACO

In qualità di Ufficiale di Governo,

PREMESSO che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 17 del 30.05.2003 (s.m.i.), recante il “Regolamento per la disciplina del Commercio su Aree Pubbliche “ determinava, tra l’altro, il calendario e le modalità di svolgimento della fiera annuale e del mercato settimanale, in conformità alle disposizioni normative di settore;

VISTE le successive deliberazioni del Consiglio Comunale n.120/2004, n.4/2006 e della Giunta comunale 23/2012, n.55/2016, con le quali veniva meglio definito lo svolgimento delle iniziative fieristiche e mercatali in questione;

VISTE altresì la Ordinanze Sindacali nn. 43/2016, 34/2020, 42/2020, concernenti ulteriore disciplina straordinaria per dette iniziative, tra cui la soppressione dell’evento fieristico per l’anno 2020 a causa della emergenza COVID-19;

VISTO l’articolo 36, comma 2, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27 “*Testo Unico del Commercio*”, il quale dispone che “*la soppressione ed il trasferimento del mercato o della fiera, temporaneo o definitivo, in altra sede o altro giorno è disposta dal Comune per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore e per limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari*”;

VISTO l’art. 1, lett. n, del D.P.C.M. 14 gennaio 2021 in cui viene disposto il divieto di svolgimento delle sagre, fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 “*Testo Unico del Commercio*”;

VISTA la legge Regione Marche 17 novembre 2014, n. 29;

VISTO il Regolamento regionale del 4 dicembre 2015 n.8 che disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, capo II, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTE le seguenti disposizioni:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il D.P.C.M. 1° marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale*”;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6,*



COMUNE di ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

Al Sindaco

recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

- il D.P.C.M. 22 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";*
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- il D.P.C.M. 17 maggio 2020, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- il D.P.C.M. 18 maggio 2020, recante modifiche al D.P.C.M. del 17 maggio 2020;
- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";*
- il D.P.C.M. 3 novembre 2020 *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»";*
- la delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021, con la quale è stata dichiarata la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale al 30 aprile 2021;
- il D.P.C.M. 14 gennaio 2021, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";*

CONSIDERATO che:

- l'O.M.S., il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'O.M.S., l'11 marzo ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 come situazione di pandemia;
- l'O.M.S., il 20 marzo ha adottato, per l'epidemia da COVID-19, ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"* prevede la limitazione di fiere e mercati ad eccezione di quelli necessari a reperire generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

VISTE, inoltre, le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Marche per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica ed in particolare le ordinanze n. 3 del 16 febbraio 2021 e n. 4 del 20 febbraio 2021, che allo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del virus Sars-cov 2, detta limitazioni alla mobilità personale;

VISTO il decreto sindacale n. 1 del 04/01/2020 di attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile(C.O.C.);

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale ;

CONSIDERATO che la normativa sopra richiamata ha come obiettivo di carattere generale quello di contrastare la diffusione del virus , anche attraverso misure atte ad evitare ogni possibile assembramento di persone ;

CONSIDERATO che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Esanatoglia e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi di Governo, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, di adottare le seguenti iniziative e disporre per le stesse ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica di sopprimere anche per il 2021, la "Fiera del Santo Patrono " e di ogni altra iniziativa pubblica - connessa con tale ricorrenza -, in programma per il mese di luglio di ogni anno, in adempimento ai divieti e prescrizioni contenuti nel D.P.C.M. 14 gennaio 2021, contenente misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO l'articolo 50, comma 5, e 54 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;



COMUNE di ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

Il Sindaco

DATO ATTO che il Funzionario responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. è il Comm. Luca BONFILI, Comandante/Responsabile del Settore "Polizia Locale ed Amministrativa, Polizia di Sicurezza, ecc.";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'articolo 107 del predetto D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo Unico del Commercio";

VISTA la legge regionale 27 novembre 2014, n. 29 recante tra l'altro "Modifiche alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 27 "Testo unico in materia di commercio";

VISTO il Regolamento regionale 27 giugno 2011, n. 4, che disciplina il commercio su aree pubbliche in attuazione del Titolo II, capo II, della legge Regione Marche 10 novembre 2009, n. 27;

Tutto ciò premesso,

ORDINA

A valere fino al 31.12.2021, salvo revoca:

- 1. La soppressione della "Fiera del Santo Patrono " e di ogni altra iniziativa pubblica - connessa con tale ricorrenza -, in programma per il mese di luglio;**
- 2. La limitazione del mercato settimanale alla vendita dei soli prodotti alimentari, ittici, agro-florovivaistici (piantine, sementi ecc.), secondo la seguente disciplina:**

MARTEDI' - mercato prodotti ittici : è ammesso nr.1 banco in Piazza Martiri di Bologna destinato all'operatore già assegnatario del posto nella "Pescheria di Viale Fontebianco", inagibile a seguito del sisma;

MERCOLEDI', mercato generico (Largo Porta nuova e P.za Martiri di Bologna) :

- Sono soppressi, tutti i posteggi, eccetto quelli già assegnati agli operatori del settore alimentare, ortofrutticolo, produttore agricolo, agri-florovivaistici
- prodotti ittici: viene mantenuto, per analogia a quanto sopra, il posteggio -a spunta- nr. 4 in Largo Portanuova, ove è ammesso l'operatore di commercio avente diritto per graduatoria;

SABATO, mercato produttore agricolo, in Largo Porta Nuova: è ammesso nr.1 banco di commercio relativo al Produttore Agricolo già assegnatario di posteggio.

I Sig.ri Operatori di Commercio ambulante, dovranno -anche per loro tutela- collocare i banchi secondo i protocolli di sicurezza già in atto, mantenendo adeguato distanziamento tra loro ed in modo da evitare ogni forma di assembramento da parte degli avventori; al riguardo, in caso di dubbi, facciano riferimento alle indicazioni impartite per le vie brevi dal Comando di Polizia Locale;

Gli operatori di commercio partecipanti al mercato sono tenuti altresì ad osservare tutte le precauzioni igienico-sanitarie del caso, previste sia da norme generali che, più marcatamente dalle recenti disposizioni connesse all'emergenza COVID-19;

essi porranno particolare attenzione:

- al rispetto da parte degli avventori della distanza interpersonale di sicurezza;
- all'uso da parte di quest'ultimi della mascherina di autoprotezione individuale;
- al divieto per gli avventori di manipolare le merci.
- all'utilizzo di guanti usa e getta e prodotti disinfettanti adeguati, anche con riferimento alla manipolazione di banconote e monete.

I clienti/avventori sono tenuti :

- ad indossare le mascherine di autoprotezione;
- a mantenere la distanza interpersonale di almeno 1m;
- a evitare ogni contatto fisico con le merci in vendita, con i banchi di commercio e con le relative attrezzature e mezzi del commerciante.



COMUNE di ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

Il Sindaco

DISPONE

la trasmissione della presente ordinanza:

- al Comando di Polizia Locale – sede, per la corretta applicazione ed esecuzione;
- al SUAP c/o Unione Montana di S. Severino Marche, significando che ogni istanza di partecipazione alla iniziativa fieristica in parola è irricevibile da parte loro (informativa agli esercenti il commercio su area pubblica che hanno già prodotto regolare domanda);
- all’Uf. Protocollo, per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente (col l’aggiunta di idoneo avviso in evidenza) e per la pubblicazione dell’ordinanza all’albo pretorio online;

AVVERTE altresì

- che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva e resa pubblica nelle forme di legge;
- che avverso il presente provvedimento gli interessati potranno proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche entro 60 gg. dalla notifica anche a mezzo di pubblici proclami;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg., decorrenti ambedue i termini dalla notifica o piena conoscenza del presente provvedimento;
- **che in caso di inottemperanza, salvo che il fatto non costituisca reato**, la violazione alla presente ordinanza sarà punita con l’applicazione ai trasgressori della sanzione amministrativa di cui al combinato disposto del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 come modificato in sede di conversione dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Si comunichi:

PREFETTURA UTG– MACERATA

C.DO STAZ. CARABINIERI – MATELICA

C.DO STAZ. CARABINIERI FORESTALI - MATELICA

C.DO POLIZIA LOCALE – ESANATOGLIA

SUAP C/O UNIONE MONTANA S. SEVERINO MARCHE

UF. PROTOCOLLO – SEDE.

Ditta “VEGA SERVICE”- RECANATI (organizzazione fiere eventi).

SIGG.RI OPERATORI DI COMMERCIO – loro sedi (pubblicazione online)

Dalla Residenza Comunale , li 15.03.2021



IL SINDACO -U. di Governo
(*Luigi Nazzareno BARTOCCI*)